

**Consiglio Nazionale Forense, sentenza 25 ottobre 2018, n. 132
Presidente Mascherin – Segretario Broccardo**

FATTO

Il procedimento disciplinare veniva rubricato dal C.O.A. di Milano a seguito della presentazione di un esposto con cui la Sig.ra [esponente] denunciava la perpetrazione di condotte deontologicamente illecite da parte dell'Avv. [ricorrente] nato a [omissis] l'[omissis] con studio in [omissis]. Si contestava all'incolpato la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 5 e 6 C.D.F. poiché - nell'ambito di un giudizio giuslavoristico pendente dinnanzi al Tribunale di Milano, dopo aver rinunciato al mandato difensivo ricevuto dalla Sig.ra [esponente] (con lettera raccomandata inviatale in data 22.03.2005) - avrebbe comunque partecipato, per il tramite di una sostituta processuale, all'udienza del 07.04.2005 e, nonostante specifiche indicazioni contrarie rese verbalmente dall'esponente alla sostituta d'udienza, avrebbe proposto appello avverso la sentenza di primo grado (sfavorevole per la propria assistita) senza comunicare alcunché alla Sig.ra [esponente], pervenendo tuttavia ad un ulteriore esito sfavorevole (con condanna alle spese per l'esponente).

All'esito del giudizio disciplinare aperto con delibera 18/7/2010, il C.O.A. di Milano riteneva sussistente la violazione dei citati doveri deontologici, in virtù delle risultanze dell'istruttoria

dibattimentale, con particolare riguardo alla documentazione acquisita (lettera raccomandata di rinuncia al mandato del 22.03.2005), alle testimonianze rese dall'esponente e dai testi escussi infliggendo la sanzione dell'avvertimento (con decisione notificatagli il 4 marzo 2014).

L'avv. [ricorrente] propone ricorso tempestivo al C.N.F. per chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, in via istruttoria chiede che il CNF disponga l'audizione della propria segretaria.

L'impugnazione consta di quattro motivi. L'avv. [ricorrente] infatti:

con il primo, effettua un'alternativa ricostruzione dei fatti occorsi, condita da una generalizzata critica verso la ritenuta diffusa incongruità motivazionale e verso l'erronea valutazione - da parte del C.O.A. milanese - delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale: in particolare, ribadendo le argomentazioni difensive già svolte nel corso del giudizio di primo grado, l'incolpato riconduce la scelta di rinunciare al mandato difensivo conferitogli dalla Sig.ra [esponente] ad alcuni dissapori avuti con il di lei padre, affermando come

2 tali incomprensioni fossero state risolte già prima dell'udienza del 07.04.2005, con conseguente reviviscenza - per facta concludentia - del mandato originario e del relativo potere-dovere di impugnare eventuali provvedimenti sfavorevoli emessi nei confronti della propria assistita; peraltro, sottolinea come l'istruttoria dibattimentale (con particolare riguardo alla testimonianza resa dall'Avv. [TESTE1]) abbia dimostrato come - contrariamente a quanto riferito dall'esponente - questa avesse da subito manifestato la volontà di proseguire nel giudizio giuslavoristico mediante impugnazione dello sfavorevole provvedimento di primo grado.

Con il secondo, lamenta l'intervenuta inversione dell'onere della prova, essendo stato indebitamente costretto a dimostrare l'intervenuta cessazione degli effetti del mandato ricevuto dall'esponente: la dimostrazione di tale circostanza, viceversa, avrebbe dovuto incombere proprio sull'esponente.

Con il terzo, lamenta la mancata integrazione delle violazioni deontologiche contestategli (artt. 5 e 6 C.D.F., ora 9 C.D.F.), trattandosi di questioni e di condotte aventi rilevanza esclusivamente civilistica, ossia attinenti all'eventuale risarcimento del danno che potrebbe

essere riconosciuto all'esponente.

Con il quarto, lamenta un presunto error in procedendo del C.O.A. milanese, il quale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante - non ammettendola - la testimonianza della segretaria Sig.ra [tizia], la quale avrebbe potuto fornire un importante contributo in ordine alle comunicazioni date alla Sig.ra [esponente] circa la proposizione dell'impugnazione e circa il relativo esito sfavorevole.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Gli illeciti contestati all'incolpato (quelli di cui agli artt. 5 e 6 C.D.F.) sono stati riprodotti nell'art. 9 del nuovo Codice deontologico, che tuttavia non prevede un autonomo apparato sanzionatorio.

Vi è tuttavia da segnalare come le specifiche condotte addebitate all'incolpato scontano un difetto di tipicità rispetto alla sfera applicativa delle norme deontologiche prese in considerazione infatti

Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tendenziale tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, "per quanto possibile" (art. 3 c. 3 L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti

(anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, ove l'illecito non sia stato espressamente previsto (rectius, tipizzato)

dalla fonte regolamentare, deve quindi essere ricostruito sulla base della legge (art. 3 c. 3 cit.) e del Codice Deontologico, a mente del quale l'avvocato "deve essere di condotta irreprensibile" (art. 17 c. 1 lett. h). Nel caso di illecito atipico, inoltre, per la determinazione

della relativa pena dovrà farsi riferimento ai principi generali ed al tipo di sanzione applicabile in ipotesi che presentino, seppur parzialmente, analogie con il caso specifico. Nel caso di illecito atipico, inoltre, per la determinazione della relativa pena dovrà farsi riferimento ai principi generali ed al tipo di sanzione applicabile in ipotesi che presentino, seppur parzialmente, analogie con il caso specifico (Cons. Naz. Forense 22-12-2014 n. 20)

Nel giudizio disciplinare costituisce onere del C.O.A. procedente dare la dimostrazione della fondatezza degli addebiti: la responsabilità dell'incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio poiché il principio di non colpevolezza si applica anche in sede disciplinare.

Quanto sopra premesso non può non rilevarsi che le risultanze istruttorie non consentono di affermare con certezza la responsabilità del ricorrente. L'incolpato ha prodotto al COA la testimonianza del Dott. [teste2], Responsabile ufficio vertenze Sindacato UIL che attesta di essere a conoscenza della correttezza dell'operato dell'Avv. [ricorrente] il quale anche a lui aveva sempre riferito dettagliatamente sull'andamento complessivo e del suo esito e ciò avendo più volte parlato con la lavoratrice e con il padre della stessa il quale sapeva della ricomposizione della lite ed aveva dichiarato che quest'ultimo attesta che non era stata trasmessa ad altro legale del sindacato l'incartamento relativo alla signora [esponente] proprio perché si erano dipanate ogni incomprensione.

Anche la testimonianza dell'Avv. [teste3], prima praticante e poi Procuratrice dell'Avv. [ricorrente], conferma quanto dedotto dall'incolpato aggiungendo alla sua lettera fatta pervenire al COA di Milano in data 20.12.2010: "Di tutti questi fatti ho conoscenza diretta perché ho sempre tenuto i rapporti con la signora [esponente] che è cliente esigente ed attenta, che partecipava alle udienze e che nutriva delle aspettative economiche sull'esito del giudizio.

L'adesione alla prospettazione accusatoria da parte del COA di Milano, pur a fronte di prove liberatorie e ad un'obiettiva incertezza non può essere condivisa alla luce del

principio accusatorio che regola il procedimento disciplinare. Inequivoco il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui, a seguito di una attenta valutazione degli elementi che il procedimento offre sul piano probatorio si rinviene, attraverso la doverosa comparazione sia tra le dichiarazioni rese dalle parti che tra le 4

testimonianze assunte, una contraddittorietà che conduce ad una sostanziale equivalenza delle prove di colpevolezza con quelle di innocenza, il giudizio non può che orientarsi verso un accertamento positivo di esclusione di responsabilità dell'incolpato. Le considerazioni che precedono portano a ritenere che non sia stata raggiunta una prova tranquillizzante della responsabilità dell'incolpato onde il ricorso deve essere accolto.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 RDL 27/11/1933 n. 1578, 59 segg. RD 37/34 e 36 e 61 L .n. 247/2012;

il Consiglio Nazionale Forense, accoglie il ricorso ed annulla la decisione impugnata. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.